

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 464

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANCINI VINCENZO, CRISTOFORI, BORRUSO, ANTONUCCI,  
AZZOLINI, BATTAGLIA PIETRO, BINETTI, CARRUS, CIMMINO,  
GELPI, GOTTARDO, LOIERO, PISICCHIO, RIGHI, ROCCHI,  
SAPIENZA, TEALDI**

*Presentata il 2 luglio 1987*

Estensione agli affetti da minorazioni di natura psichica della legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente le assunzioni obbligatorie

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge scaturisce dalla sentenza della Corte costituzionale 22 febbraio 1985, n. 52, con la quale la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge n. 482 del 1968, nella parte in cui esclude dall'ambito di applicazione della legge medesima gli invalidi affetti da minorazioni di natura psichica. La Corte, infatti, ha ritenuto che la complessità della casistica medica e la varietà di definizioni date dalla legislazione vigente relativamente alla nozione di « minorato psichico » impediscano una risposta sul piano interpretativo evolutivo al problema dell'estensione delle norme sull'as-

sunzione obbligatoria alla categoria in questione, rinviando al legislatore le conseguenti scelte normative.

Nel fare seguito alla citata sentenza, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha emanato la circolare n. 109 del 13 agosto 1985, che ha di fatto precluso la possibilità di inserimento lavorativo degli invalidi civili portatori di *handicaps* psichici sulla base della legge n. 482, e ha altresì dato origine a un vasto movimento, cui hanno preso parte regioni, enti locali ed organizzazioni sociali, che reclama il pieno riconoscimento del diritto al lavoro di tutti gli invalidi, compresi i portatori di *handicaps* psichici.

La presente proposta di legge estende pertanto le disposizioni della legge n. 482 del 1968 a tutti coloro che sono affetti da accertate minorazioni psichiche di qualsivoglia natura, con il solo limite derivante dal confermato disposto del secondo comma dell'articolo 1 della medesima legge, cioè purché essi, per il tipo ed il grado della loro invalidità, non riescano

di danno all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

In questo modo, e fino all'entrata in vigore della nuova normativa sulle assunzioni obbligatorie, si potrà porre rimedio ad una grave iniquità, che spinge ad ulteriore emarginazione cittadini già colpiti assai duramente e per molti versi esclusi dalla nostra società.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni ed integrazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazioni congenite o acquisite di natura psichica, accertate a norma dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625.

2. I datori di lavoro di cui al titolo II della legge 2 aprile 1968, n. 482, possono assumere i soggetti di cui al comma precedente con richiesta nominativa.

3. I soggetti di cui al presente articolo sono computati per due unità ai fini della copertura dell'aliquota d'obbligo, di cui all'articolo 11, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, anche durante i periodi di inserimento nel lavoro di cui all'articolo 2.

## ART. 2.

1. Al fine di agevolare l'incontro tra l'offerta e la domanda di lavoro dei soggetti di cui all'articolo 1, gli organi del collocamento, d'intesa con le regioni, possono concordare, anche mediante la predisposizione d'appositi programmi, con imprese o consorzi d'impresе, periodi d'inserimento nel lavoro per valutare le possibilità di assunzione.

2. Durante i periodi di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 1 sono compresi fra le persone assicurate contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite la commissione centrale e le commissioni regionali per l'impiego interessate agli eventuali programmi di cui al comma 1, sono dettate le modalità di attuazione dei programmi stessi.